

Publicato il 05/10/2020

N. 05830/2020REG.PROV.COLL.  
N. 07247/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7247 del 2014, proposto da LORENZO CARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio eletto presso lo studio s.r.l. Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

*contro*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4191 del 2014;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Dario Simeoli, mentre nessuno è comparso per le parti;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell'art. 74 c.p.a.;

*Rilevato in fatto che:*

- in data 13 luglio 2011, il Ministero dell'Istruzione indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami volto al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado e per gli istituti educativi;
- secondo l'art. 3 del bando la partecipazione alla procedura selettiva era riservata al personale docente educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, munito della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di una laurea conseguita in base al precedente ordinamento, nonché in possesso, dopo la nomina in ruolo, di un servizio effettivamente prestato per almeno 5 anni in qualsiasi ordine di scuola;
- il signor Lorenzo Carelli, in possesso di diploma ISEF conseguito nel 1989 e con un'anzianità di servizio di ruolo superiore al quinquennio, formulava domanda di partecipazione al concorso ma ne veniva escluso con atto del 15 settembre 2011, in quanto sprovvisto della «laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento»;
- l'interessato impugnava l'atto di esclusione, adducendo: la violazione della legge 18 giugno 2002 n. 136 e dell'art. 6 del D.D.G. del MIUR del 13 luglio 2011; la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; la violazione dei principi fondamentali in materia di dei pubblici concorsi; l'eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento;
- in particolare, l'istante sosteneva che: il diploma ISEF era stato equiparato alla laurea dall'art. 1 della legge 18 giugno 2001, n. 136, sicché in maniera del tutto incomprensibile egli era stato escluso dal concorso; l'atto impugnato,

inoltre, aveva determinato una disparità di trattamento rispetto tra i docenti in possesso del titolo di studio della laurea e quelli titolari del diploma ISEF, tenuto conto che i percorsi di studio e professionali erano pressoché identici;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 4191 del 2014, respingeva il ricorso;

- avverso la predetta sentenza il signor Lorenzo Carelli ha proposto appello, riproponendo nella sostanza le medesime questioni già sollevate nel giudizio di primo grado;

- secondo l'appellante, nel vecchio ordinamento, l'equipollenza tra il diploma ISEF e il titolo di laurea troverebbe la sua fonte nell'art. 17, comma 117, della legge n. 127 del 1997; dato che quest'ultima disposizione aveva ammesso, nelle more del riordino degli Istituti Superiori di Educazione Fisica, i diplomati ISEF alle neonate scuole di specializzazione e considerato che per accedere alle citate scuole di specializzazione occorre essere in possesso del diploma di laurea ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 341 del 1990, da ciò si desumerebbe la volontà del legislatore di riconoscere l'equiparazione formale tra Diploma ISEF e titolo di laurea vecchio ordinamento; tale ricostruzione sarebbe corroborata dall'art. 8, comma 3, del decreto-legislativo n. 178 del 1998, secondo cui «sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento»;

- la difesa erariale si è costituita con memoria di mero stile, depositando la nota della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

- con ordinanza n. 4542 del 2014, questa Sezione del Consiglio di Stato – *«Considerato che l'appello non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, non sussistendo una norma che dispone la equiparazione formale tra il diploma di educazione fisica e la laurea magistrale del vecchio ordinamento (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1559)»* – rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;

*Ritenuto in diritto che:*

- la sentenza di primo grado deve essere confermata;

- correttamente il giudice di primo grado, avallando la tesi del Ministero dell'Istruzione, ha statuito che il diploma di educazione fisica conseguito ai sensi della legge 5 febbraio 1958, n. 88 (al termine della frequenza di un corso triennale) non può essere equiparato al diploma di laurea del vecchio ordinamento, che fino al 1990 aveva in linea di massima durata almeno quadriennale;

- è stato giustamente rilevato, all'esito di una attenta disamina diacronica, che:

i) all'ISEF si accedeva con il diploma di scuola secondaria superiore e mediante concorso per esami per un numero di posti annualmente determinato dal Ministero, ai sensi dell'art. 24, secondo comma della legge n. 88 del 1958;

ii) con il d.lgs. 8 maggio 1998, n. 178, è stata operata la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica in facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

iii) l'equiparazione tra il diploma ISEF vecchio ordinamento e la (sola) laurea triennale in scienze motorie ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e alle attività professionali è stata prevista dalla legge 18 giugno 2002, n. 136;

- la giurisprudenza di questa Sezione ha sottolineato che «non è possibile sostenere l'equipollenza del diploma ISEF a quella della laurea non potendosi assegnare all'art. 1 della legge n. 136 del 2002 il carattere di norma ricognitiva della situazione antecedente, riconoscendo detta norma, per la prima volta ed in maniera esplicita, l'equiparazione del diploma ISEF a quello della laurea breve di primo livello» (così Consiglio di Stato, Sez.VI, 25 gennaio 2008, n. 209; conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1559);

- su queste basi, l'esclusione dell'appellante dalla procedura concorsuale appare esente dai vizi sollevati, in quanto il bando prescriveva espressamente, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea magistrale ovvero della laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento e non la mera laurea triennale nuovo ordinamento (alla quale soltanto, come si è visto sopra, è stato equiparato il diploma ISEF vecchio ordinamento);

- l'invocato art. 8, comma 3, del decreto-legislativo n. 178 del 1998 (che, come si è detto, aveva disciplinato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie), secondo cui «sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento», non supporta la tesi dell'equiparazione alla laurea magistrale;
- ai fini di comprendere la corretta portata della disposizione in commento, è dirimente considerare il successivo comma 4, dello stesso art. 8 del decreto n. 178 del 1998, secondo cui: «I regolamenti di ateneo [...] disciplinano le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti»;
- come si vede, la stessa transizione dal vecchio al nuovo ordinamento ai fini del conseguimento della laurea, richiedeva (sul presupposto, dunque, dell'assenza di qualsivoglia equiparazione alla laurea magistrale) una specifica valutazione compiuta dagli organi competenti tenendo conto delle disposizioni regolamentari dell'ateneo;
- anche il riferimento all'art. 17, comma 117, della legge n. 127 del 1997, non coglie nel segno;
- la norma da ultimo citata ha soltanto esteso la possibilità per i possessori del diploma ISEF di accedere alla scuola di specializzazione (SSIS) «fino al riordino degli Istituti Superiori di Educazione Fisica» (riordino che, come si è detto sopra, si è concluso con la legge n. 136 del 2002 che ha equiparato il diploma rilasciato dall'ISEF triennale alle lauree triennali, classe 33), pur in assenza del requisito della laurea previsto dall'articolo 4 della legge n. 341 del 1990;
- come correttamente rimarcato dall'Amministrazione, il fondamento della disposizione era quello di dare la possibilità ai diplomati ISEF di conseguire, con il conseguimento del diploma di specializzazione, l'abilitazione all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di

laurea, al fine di consentire la partecipazione dei diplomati ISEF ai soli concorsi per insegnanti nelle scuole secondarie e non certo per partecipare a concorsi dirigenziali;

- neppure è configurabile alcuna disparità di trattamento tra docenti che sono in possesso del titolo di studio della laurea e quelli che, invece, sono titolari del diploma ISEF, dal momento che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – i percorsi di studi e professionali non sono affatto identici;
- il corso di laurea magistrale ha infatti l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello certamente più avanzato e l'espletamento delle funzioni connesse alla qualifica dirigenziale richiede, ad esempio, un bagaglio culturale anche di carattere amministrativo-contabile;
- l'appello va dunque integralmente respinto;
- le spese di lite del secondo grado di giudizio possono essere compensate, in considerazione delle difficoltà interpretative derivanti dalla stratificazione normativa;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello n. 7247 del 2014, come in epigrafe proposto;
- compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Dario Simeoli**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Montedoro**

**IL SEGRETARIO**